

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 966 del 28/12/2016

Oggetto: Lotta al tabagismo - Policy aziendale - Approvazione regolamento e istituzione del Gruppo di Coordinamento aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 9459 del Servizio Proponente, UFFICIO RELAZIONI SINDACALI-POLITICHE DEL PERSONALE E SISTEMA VALUTATIVO

Hash documento formato .pdf (SHA256): 672d6b7b764a6dbf7a535f79d86ae9d9eed669b4ce1ee23469d768d480b14d7d Hash documento formato .p7m (SHA256): 4ec29571ebf3142a6847339ef899332d226496df0c23b37b33a81553f513ffe1 Firmatari: Roberto Americioni,PIETRO MANZI,Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 966 DEL 28/12/2016

Normativa di riferimento:

- art. 2087 del Codice Civile;
- art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300;
- L. 11 novembre 1975, n. 584;
- L. 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolari del Ministero della Sanità n. 4 del 2001 e n. 8 del 2002, Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004;
- art. 51 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, "Disposizioni fondamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- DPCM 23 Dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- DGR Regione Umbria n. 19 del 12 gennaio 2005, "Normativa Divieto di Fumo" e Determinazione Dirigenziale n. 182 del 19 gennaio 2005;

- D. Lgs n. 81 del 09/04/2008;
- D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016;
- Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016;
- Delibera del Direttore Generale della Usl Umbria 2 n. 134 del 13/02/2015 "
 Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materie di competenza
 del Dipartimento di Prevenzione".

Motivazione

Con Deliberazione di Giunta Regionale sono stati assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali, previo confronto e negoziazione con le Strutture Tecniche della Giunta Regionale, gli obiettivi da raggiungere per l'anno 2016. Al Direttore Generale della USL Umbria n.2 nell'ambito dell'obiettivo intitolato "Prevenzione" è stata individuata, tra le altre, l'azione dedicata a "Sviluppare all'interno delle aziende sanitarie una cultura di lotta al tabagismo" il cui indicatore di misurazione è rappresentato dalla definizione di policy aziendale riguardo al fumo di tabacco finalizzata ad avviare la sperimentazione dell'ospedale senza fumo.

Al fine di dare completa attuazione agli indirizzi regionali, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione e il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale "Sorveglianza e Promozione della Salute", con nota prot. n.274273 del 15 dicembre 2016, hanno proposto misure di politica aziendale volte a garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, misure che completano la trattazione del tema, oggetto di indagine epidemiologica contenuta nel Bollettino Aziendale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute proprio dedicata all'abitudine al fumo nell'AUL Umbria 2, già pubblicata sul sito aziendale.

La Direzione Aziendale ha condiviso integralmente i documenti e le azioni proposte tra cui l'istituzione di un gruppo di lavoro aziendale dedicato, in grado di

- o elaborare una strategia di policy aziendale per la promozione e il funzionamento del presente regolamento e delle attività di supporto tecnico scientifico per la messa a punto di programmi formativi, di comunicazione e di sensibilizzazione rispetto alle problematiche legate al fumo.
- O individuare gli interventi connessi all'estensione del divieto di fumo ai luoghi diversi da quelli previsti dalla normativa (aree aperte e contigue ai locali chiusi di pertinenza aziendale

- diversi da quelli individuati dal D.Lgs. n.6/2016) e della relativa gradualità di implementazione.
- o monitorare l'attuazione della politica aziendale per il divieto del fumo e individuare le azioni correttive necessarie, elaborando indicazioni utili all'aggiornamento del regolamento aziendale.

Le misure di politica aziendale volte a garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda e l'indagine epidemiologica riguardante le abitudini al fumo nell'AUL Umbria 2 sono state illustrate al Collegio di Direzione nella seduta del 22 dicembre 2016.

Esito dell'istruttoria

Per quanto illustrato in motivazione si propone la seguente deliberazione

- 1. Recepire i documenti presentati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale "Sorveglianza e Promozione della Salute" ed in particolare la nota prot. n.274273 del 15 dicembre 2016, contenenti le misure di politica aziendale volte a garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.
- 2. Approvare il Regolamento aziendale per la tutela della salute dai danni da fumo, documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fissando il 1 gennaio 2017 quale data di entrata in vigore del medesimo.
- 3. Dichiarare, a far data dal 1 gennaio 2017, l'inefficacia dei previgenti Regolamenti in materia di divieto di fumo.
- 4. Istituire il Gruppo di coordinamento aziendale per la lotta al tabagismo composto dalle seguenti figure professionali:
 - ✓ Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale "Sorveglianza e Promozione della Salute"
 - ✓ Responsabile Qualità e Accreditamento

- ✓ Responsabile Area della comunicazione e relazioni esterne
- ✓ Direttore del Dipartimento delle Dipendenze
- ✓ Responsabili Presidi ospedalieri
- ✓ Coordinatore Medici competenti USL Umbria 2
- ✓ Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale "Epidemiologia e Analisi Biostatistica"
- ✓ Titolare di Posizione organizzativa operativa nell'ambito della Rete Promozione della Salute.
- ✓ Direttore Dipartimento di Prevenzione
- ✓ Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
- 5. Affidare al Gruppo di coordinamento aziendale per la lotta al tabagismo i seguenti compiti :
 - ✓ Elaborare una strategia di policy aziendale per la promozione e il funzionamento del regolamento e lo sviluppo delle attività di supporto tecnico scientifico propedeutici alla stesura di programmi formativi, di comunicazione e di sensibilizzazione inerenti le problematiche legate al fumo.
 - ✓ Individuare gli interventi connessi all'estensione del divieto di fumo ai luoghi diversi da quelli previsti dalla normativa (aree aperte e contigue ai locali chiusi di pertinenza aziendale diversi da quelli individuati dal D.Lgs. n.6/2016) e la relativa gradualità di implementazione.
 - ✓ Monitorare l'attuazione della politica aziendale per il divieto del fumo e individuare le azioni correttive necessarie, elaborando indicazioni utili all'aggiornamento del regolamento aziendale di cui al punto n. 2 .
 - ✓ Trasmettere specifica relazione annuale al Direttore Sanitario e al Direttore Generale in ordine alle attività svolte.
- 6. Individuare il Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale "Sorveglianza e Promozione della Salute" quale Coordinatore del Gruppo aziendale per la lotta al tabagismo istituito al punto n.4.
- 7. Dare atto dell'approvazione della policy aziendale, obiettivo del Direttore Generale da raggiungere entro il 31 dicembre 2016 e trasmettere il presente atto alla Regione Umbria, Direzione Regionale Salute, Welfare Organizzazione e Risorse Umane.

- 8. Trasmettere il presente atto alle Articolazioni Aziendali e al personale dipendente e convenzionato ed in particolare ai Responsabili Unici dei Procedimenti in materia di appalti per consentire l'adempimento di cui all'articolo 8 del Regolamento.
- 9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.
- 10. Trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali

Il Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali, Politiche del Personale e Sistema Valutativo Per Dott.ssa Davina Boco

Dott. Roberto Americioni



Regolamento Aziendale per la tutela della salute dai danni da fumo

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6 (G.U. n. 13 del 18.1.2016) Recepimento della direttiva 2014/40/UE

INDICE ARTICOLI:

- 1. Oggetto e riferimenti normativi
- 2. Obiettivi
- 3. Campo e ambiti di applicazione
- 4. Responsabilità
- 5. Soggetti addetti alla vigilanza accertatori
- 6. Funzioni del Dipartimento di Prevenzione
- 7. Attività ed azioni di promozione come parte integrante dalla policy aziendale
- 8. Ditte esterne che operano a qualsiasi titolo nell'Azienda Sanitaria Umbria 2
- 9. Modalità di controllo, di accertamento e contestazione
- 10. Sanzioni
- 11. Norma finale

Art. 1. Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento rappresenta l'espressione della politica aziendale volta a realizzare una Azienda Sanitaria libera da fumo.
- 1.2. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - O Mettere a regime e disciplinare le modalità attuative, nell'Azienda Umbria 2, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo anche ai fini dell'applicazione del D. lgs n 6 del 04 febbraio 2016;
 - O Garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda a qualsiasi titolo, dei pazienti, degli utenti e visitatori che accedono alle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali.
 - Regolamentare il divieto di fumare con qualsiasi metodo comprese le sigarette elettroniche, nei locali di pertinenza dell'Azienda sia a gestione diretta che di terzi, nonché sui veicoli e mezzi di trasporto aziendali o messi a disposizione da terzi per qualsiasi utilizzo legato ad attività puramente sanitarie e/o tecnico amministrative.
 - 1.3. Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi:
 - o art. 2087 del Codice Civile;
 - o art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300;
 - o L. 11 novembre 1975, n. 584;
 - O L. 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
 - O Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
 - O Circolari del Ministero della Sanità n. 4 del 2001 e n. 8 del 2002, Circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004;
 - o art. 51 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, "Disposizioni fondamentali in materia di pubblica amministrazione";
 - O Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
 - O DPCM 23 Dicembre 2003, "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
 - O Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - o DGR Regione Umbria n. 19 del 12 gennaio 2005, "Normativa Divieto di Fumo" e Determinazione Dirigenziale n. 182 del 19 gennaio 2005;
 - o D.Lgs n. 81 del 09/04/2008;
 - o D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016;
 - O Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016;

- O Delibera del Direttore Generale della Usl Umbria 2 n. 134 del 13/02/2015 "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione".
- o Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. "Assegnazione obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2016".

Art. 2. Obiettivi

2.1. Obiettivi principali del regolamento:

- Adottare e promuovere uno stile di vita libero dal fumo, eliminando l'esempio negativo prodotto dal veder fumare personale del Servizio Sanitario Nazionale e contemporaneamente attivando un percorso comunicativo, educativo e di supporto alla policy di Azienda Sanitaria libera da fumo.
- o Evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti nelle strutture sanitarie a qualsiasi titolo mantenendo la salubrità dell'aria nei locali aziendali e pertinenze.
- O Ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare ed offrendo loro percorsi diagnostico terapeutici appositamente strutturati con programmi di disassuefazione anche attraverso le attività previste dal Dipartimento delle Dipendenze, quali l'accesso ai centro anti fumo secondo procedura aziendale.
- O Garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili, e la sicurezza di incidenti o infortuni legati a distrazioni da tale pratica nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- O Condividere e coinvolgere gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo mediante attività di supervisione e supporto da parte di operatori dedicati.

Art. 3. Campo e ambiti di applicazione:

- 3.1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a coloro che frequentano, a qualsiasi titolo, i locali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2.
- 3.2. Per locali dell'Azienda si intendono:
 - o i locali nei quali l'Azienda eroga le proprie prestazioni di natura sanitaria siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo.
 - o i mezzi e autoveicoli dell'Azienda o comunque utilizzati per conto della stessa per attività sociosanitaria, socio-assistenziale, tecnica ed amministrativa.
 - o le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, compresi strade e cortili interni, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio e parcheggi nelle immediate vicinanze degli ingressi. Per immediate vicinanze si intende davanti agli accessi e ad almeno m. 10 dal perimetro degli edifici.

3.3 L'Azienda si riserva comunque la facoltà di specificare ed adeguatamente segnalare in aree limitrofe, e comunque esterne, i vari spazi utilizzabili dai fumatori.

Art. 4. Responsabilità

- 4.1. Sono, rispettivamente responsabili, per i locali di loro pertinenza, ai fini del rispetto della corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo e del presente regolamento i Direttori di Distretto e di Dipartimento, i Direttori di Struttura Complessa, i Dirigenti Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale.
- 4.2. I soggetti di cui sopra hanno il compito di vigilare anche sulla correttezza dell'attività degli incaricati della vigilanza.
- 4.3 Per quanto riguarda spazi comuni e per le pertinenze anche all'aperto, la responsabilità è in capo al Direttore Medico di Presidio per le strutture Ospedaliere, al Direttore di Distretto e ai Dirigenti sopra elencati nella misura in cui la normativa è applicabile.
- 4.4. I Responsabili sono tenuti a:
 - O Costituire e tenere aggiornato un elenco dei soggetti Incaricati alla vigilanza e all'accertamento;
 - O Vigilare sulla attività dei soggetti accertatori nominati;
 - o Rilevare eventuali responsabilità disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto, informandone i rispettivi Responsabili.

Art. 5. Soggetti addetti alla vigilanza – accertatori

- 5.1. Il personale addetto alla vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni nominato dall'Azienda Sanitaria o dai responsabili della applicazione del presente regolamento, all'atto della designazione dell'incarico verrà munito di apposito tesserino di riconoscimento e sarà coinvolto in iniziative aziendali di aggiornamento sulla materia, nonché di formazione alla sensibilizzazione sulla problematica della dipendenza dal fumo di tabacco attivo e passivo.
- 5.2 Sono accertatori il personale incaricato alla vigilanza /nominato dall'Azienda Sanitaria, Guardie Giurate, Ufficiali e Agenti di PG..
- 5.3 Gli Accertatori sono tenuti a:
 - O Verificare l'affissione, nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza o laddove previsto, dei cartelli completi dei nominativi, e che siano modificati tali cartelli ad ogni modificazione delle prescrizioni di legge, le sanzioni applicabili o l'individuazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione, nonché vigilare sulla loro integrità, richiedendone ove necessario la sostituzione;
 - O Vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo;
 - O Seguire le indicazioni in materia di vigilanza e accertamento delle sanzioni, ivi comprese le comunicazioni di cui al presente regolamento, relative alle violazioni.

5.4. I Responsabili e gli Accertatori incaricati di assicurare il divieto di fumare e che non ne curino l'osservanza sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative e disposizioni.

Art. 6. Funzioni del Dipartimento di Prevenzione

- 6.1. In applicazione della Delibera della Giunta della Regione Umbria n. 19 del 12-01-2005 e della conseguente Determina Dirigenziale n.182 del 19-01-2005, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 2 è individuato quale Autorità Competente in materia di illeciti amministrativi derivanti dalla violazione della normativa in materia di divieto di fumo. E' altresì destinatario dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrativi.
- 6.2 Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione nello specifico è competente a ricevere i ricorsi eventualmente presentati dai trasgressori e ad emettere le ordinanze ingiunzioni di pagamento /archiviazione.

Art. 7. Attività ed azioni di promozione come parte integrante dalla policy aziendale

- 7.1 A tutto il personale aziendale spetta a vario titolo l'attività di:
 - O Sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo mediante l'orientamento volontario attraverso i Centri Anti Fumo presenti sia sul territorio aziendale, regionale e/o nazionale;
 - O Sottolineare i rischi e le conseguenze del fumo passivo, compreso quello c.d. di terza mano (fumo che impregna pareti, camici, divise e materiali);
 - O Promuovere stili di vita sani tra i colleghi, i pazienti, i visitatori anche divulgando materiale informativo e il presente regolamento aziendale.

Art. 8. Ditte esterne che operano a qualsiasi titolo nell'Azienda Sanitaria Umbria 2

- 8.1. Per le ditte esterne che operano a qualsiasi titolo all'interno della Azienda è responsabile, per l'applicazione del presente regolamento, il Datore di Lavoro o un suo delegato formale.
- 8.2 L'Azienda porta a conoscenza delle ditte il regolamento e la policy riguardo l'abitudine al fumo e i danni da fumo passivo attraverso il RUP designato per il corrispondente appalto.

Art. 9. Modalità di accertamento, controllo e contestazione

- 9.1. Agli addetti al controllo spetta l'accertamento, la contestazione e la verbalizzazione della sanzione amministrativa.
- 9.2. Per ciascuna infrazione accertata dovrà essere redatto apposito verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, in triplice copia:
 - una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
 - una copia viene trasmessa al Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 2;
 - una copia viene conservata presso la struttura in cui è stata accertata la violazione.

- 9.3. L'Accertatore dovrà attenersi alle seguenti modalità di contestazione:
 - a. Immediata contestazione con sottoscrizione del verbale. In tal caso l'Accertatore redige, in triplice copia, il verbale di contestazione e consegna al contravventore quella di sua spettanza, debitamente sottoscritta da entrambe le parti, al cui interno è descritta la procedura di pagamento della sanzione (bollettino postale premarcato o indicazione IBAN bancario);
 - b. Immediata contestazione con rifiuto del contravventore di sottoscrizione del verbale o di riceverne copia. In tal caso l'Accertatore ne dà atto nel verbale, redatto in triplice copia, che sottoscrive per la successiva notifica nelle modalità previste dalla legge, al trasgressore;
 - c. Impossibilità di immediata contestazione. In tal caso l'Accertatore redige in triplice copia il verbale di contestazione e lo sottoscrive per la successiva notifica al contravventore.
- 9.4. Nei casi di cui al precedente 9.3 lettere b) e c) la notifica al contravventore verrà effettuata a cura dell'addetto al controllo, entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione, provvedendo altresì ad inviare una copia del Verbale stesso, all'Ufficio Sanzioni Amministrative del Dipartimento di Prevenzione, allo scadere del termine previsto per il pagamento in misura ridotta (60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale stesso).
- 9.5. Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Accertatore.
- 9.6. In caso di avvenuto pagamento della sanzione secondo le modalità di cui sopra, il trasgressore dovrà inviare prova dell'avvenuto pagamento all'accertatore.
- 9.7. In caso di mancato pagamento, trascorso inutilmente il termine di 60 giorni, l'accertatore dovrà trasmettere il verbale di violazione all' Ufficio Sanzioni Amministrative aziendale, al fine dell'espletamento dell'iter di riscossione delle sanzioni.
- 9.8. Ai sensi dell'art. 1 della DGR n. 19 del 12-01-2005, l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Direttore del Dipartimento Prevenzione della AUSL Umbria 2. Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, potrà inviare scritti difensivi al Direttore del Dipartimento Prevenzione o richiedere di essere sentito personalmente, nei termini e le modalità di cui all'art. 18 L. 689/1981.

Art. 10. Sanzioni

- 10.1. Le sanzioni amministrative, previste dalla legge in caso di inottemperanza alla normativa in materia di divieto di fumo, sono le seguenti:
 - o da € 27,50 ad € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
 - o da € 220,00 a € 2.200,00 per i soggetti incaricati di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni;
- 10.2. Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta in relazione alla sanzione comminata, per un importo rispettivamente pari al doppio del minimo della sanzione prevista e con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.

Art. 11. Norma finale

- 11.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017 e sostituisce le previgenti disposizioni in materia di divieto di fumo.
- 11.2 . Le violazioni del presente Regolamento costituiscono violazioni ai doveri di ufficio ed in quanto tali rientrano nell'ambito di applicazione dei Regolamenti Disciplinari.
- 11.3. Il presente Regolamento è integrabile e modificabile anche su proposta del Gruppo di Coordinamento aziendale per la lotta al tabagismo, in base all'esito del monitoraggio periodico relativo all'applicazione del medesimo regolamento.

* * *